COMUNE DI FIANO ROMANO

STATUTO

Delibera n. 2 del 1/2/2001.

Elementi costitutivi

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Fiano Romano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita nell'ambito territoriale degli interessi.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

   a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio
   ambito e nella comunità nazionale;

   b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
   c) il sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
   d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
   Al fine di valorizzare l'identità storico- culturale espressa localmente nella Poesia, il Comune di Fiano Romano istituisce un premio letterario annuale di Poesia;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) la nostra amministrazione sia autonomamente che in collaborazione con la Provincia, la Regione ed in armonia con lo spirito propugnato dalla Costituzione, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni socio-culturali con altri comuni di paesi esteri (comunitari ed extracomunitari) al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.
Ci si propone in tale azione cooperativa con i poteri locali di ogni paese, di apportare un solido contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo, inoppugnabile garanzia di libertà e fratellanza; l'attività del Comune si armonizza con la politica estera italiana, con la legislazione italiana – europea e con la Carta delle nazioni unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

f) la ferma opposizione al razzismo, ed a ogni altra forma di discriminazione, sia essa razziale, religiosa, politica o culturale.

art. 3

programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi delle formazioni politiche, sociale, economiche, sindacali, e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione , equiordinazione, complementarietà e sussidarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune promuoverà, unitamente ad altri Comuni, la costituzione di consorzi per la gestione dei servizi.

Art. 4

territorio e sede comunale

1. Il territorio Comunale, della superficie complessiva di km² 41,41, è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Detto territorio confina con quello dei Comuni di Capena, Civitella San Paolo, Nazzano e fiume Tevere.

3. .Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico che è il capoluogo e possono essere istituiti uffici periferici decentrati.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nelle sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. La costituzione di nuove borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

art. 5

albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

art. 6

stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "COMUNE DI FIANO".

2. Lo stemma comunale è parimenti depositato presso la Casa Comunale. Esso è composto da uno scudo in cui è raffigurato un correggiato (due bastoni uniti da una striscia di cuoio) contornato da due spighe di grano e sormontato da una corona.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

4. L'uso e la produzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

parte I

ordinamento strutturale

titolo I

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 7

organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, il Presidente del Consiglio e la Giunta.
   Il Consiglio e il Sindaco sono eletti direttamente dai cittadini.
   Il Presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio Comunale nella 1° seduta.
   La Giunta è nominata dal Sindaco.

art. 8

consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

art. 9

competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ed efficienza ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'azione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

art. 10
presidenza del consiglio comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio composta dal Presidente e dal Vice Presidente designati nel suo seno dal Consiglio subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le potestà e le competenze del Presidente del Consiglio Comunale sono stabilite dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dal Regolamento Comunale.

art. 11

sessioni e convocazioni

1. L' attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l' approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, straordinarie tutte le altre.

3. Le sessioni ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente sentito il Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve svolgersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata decorse almeno 24 ore dal giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi di facile accesso al pubblico, individuati dall'apposito regolamento, nello stesso giorno in cui è disposta la convocazione.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni prima e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento e la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco, in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati escluso il Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la rinnovazione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

art. 12

linee programmatiche di mandato

Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale , il Sindaco sentito la Giunta consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di Governo che viene sottoposto a votazione finale.
- Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del Bilancio Preventivo e del Bilancio pluriennale che nell'atto definitivo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di Bilancio previsti dall'art. 193 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

art. 13

commissioni

Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, nella 1° seduta successiva alle elezioni istituisce, commissioni consiliari permanenti.
Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta, di studio.
Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.
Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Il funzionamento, la composizione i poteri , l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate con apposito regolamento.
La delibera d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaci, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali-politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

art. 14

forme di partecipazione della minoranza

Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alla minoranza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

art. 15

attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni.

- la nomina del presidente della commissione;

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazioni dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazioni dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

art. 16

consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggiore numero di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni , seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

art. 17

diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto s'intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto a comunicare il proprio domicilio agli uffici del Comune.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

6. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

art. 18

gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta candidati a Sindaco.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

art. 19

giunta comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Impronta la propria attività alla regola della trasparenza e della efficienza.

2. I suoi componenti, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sull'aggiornamento del programma.

6. Riferisce annualmente alla cittadinanza sull'attività svolta.

7. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nelle forme e nelle modalità stabilite dall'art. 52 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

art. 20

composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da Assessori nel limite minimo di 4 (quattro) e massimo di 6 (sei).

2. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, in numero non superiore a tre in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere con le seguenti limitazioni e condizioni:

   a) che non si tratti di soggetti che già presentati candidati, per la legislatura in corso, non abbiano ottenuto i consensi necessari per la elezione;
   b) che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovano in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi;
   c) che si sia in presenza di candidati di cui sia nota o documentata la competenza e l'esperienza professionale;
   d) L'Assessore extraconsiliare gode di tutti i diritti e le prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla giunta Comunale, mentre per quelli di competenza del Consiglio Comunale la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte, con esclusione quindi del diritto di voto.

3. Ciascuno dei due sessi dovrà essere rappresentato nella Giunta.

ART. 21

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1 non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 3° grado.

3. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione del Sindaco allorchè questi darà comunicazione dei componenti nominati.

art. 22

funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la determinazione dell'ordine giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso con il proprio funzionamento.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche

4. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

art. 23

attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione conseguenti ad atti fondamentali del Consiglio nonchè di tutti gli atti che non sono esplicitamente riservati dalla legge dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 alla competenza esclusiva del Consiglio, o che la legge o il presente Statuto non attribuiscono alla competenza del Sindaco o del Segretario Comunale.

2. La Giunta , inoltre nell'esercizio di attribuzioni di governo:

   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio;
   c) elabora linee d' indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni di Consiglio;
   d) assume attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
   e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) in materia di norme disciplinari adotta tutti i provvedimenti previsti dalle norme contrattuali vigenti al momento;
g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) propone al Consiglio l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando no espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
o) rimette al Consiglio documentata relazione sulla propria attività e circa lo stato di attuazione dei programmi, in occasione dell'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. La Giunta, altresì nell'esercizio di attribuzioni organizzative:

a) decide, in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell'ente.

art. 24

deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali in prima convocazione deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone" Il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

art. 25

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. E' il capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza , di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo "status" e le cause di cessazione dalla carica.

5. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale , rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

6. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

7. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

8. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive , dal Segretario comunale.

9. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica

10. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

12. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

art. 26

il sindaco. attribuzioni di amministrazioni

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è di competenza del Sindaco l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha la facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta ed il Consiglio Comunale;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
l) adotta ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
n) a norma del comma 10 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 8/8/2000, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 109 e 110 della legge sopracitata, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Adotta inoltre tutti gli altri provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dai regolamenti ad altri organi.
o) coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio considerando i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessata;

art. 27

attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 28

attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco

a) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede.
b) può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale. L'atto di delega o quello di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.
c) Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri compresi quelli di minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e all' esecuzione di atti.
d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario Comunale;
e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

art. 29

il vice-sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

2. Gli Assessori in caso di assenza e di impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

titolo II

ordinamento degli uffici e del personale

art. 30

il segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare avente la qualifica di dirigente o funzionario pubblico, iscritto in apposito albo nazionale.

2. Il Segretario, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

4. Quando non sia nominato il Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

art. 31

attribuzioni del Segretario Comunale

1. Al Segretario comunale compete:
   - **a)** la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
   - **b)** rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
   - **c)** esercitare ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. In particolare il Segretario
   - **a)** predispone i programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
   - **b)** organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
   - **c)** emana istruzioni, direttive ai responsabili dei servizi ferme restando le competenze e le responsabilità;
   - **d)** adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia attribuita competenza;
   - **e)** dirime, determinandola con proprio atto, sentito il Sindaco, i conflitti di competenza tra i Responsabili dei servizi;
   - **f)** verifica e controlla l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
   - **g)** propone i provvedimenti necessari al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari settori;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

4. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco.

5. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi dei Responsabili dei servizi e dei preposti agli uffici, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

6. Adotta su proposta della Giunta Municipale provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

7. Esercita su richiesta del Sindaco il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

8. Solleva contestazioni di addebito, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

9. Propone al Sindaco l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari più gravi a carico del personale.

10. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio al controllo del Co.Re.Co. nei casi contemplati dalla legge.

11. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

12. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

art. 32

Vice Segretario Comunale

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge il Sindaco può affidare l'incarico di Vice Segretario ad un dipendente di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, responsabile di un servizio.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario svolte anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

art. 33

organizzazione degli uffici e del personale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune ordina la propria struttura amministrativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia, L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I Responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'ordinamento della struttura organizzativa viene definito da uno schema flessibile, capace di rispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo e alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

3. Il Regolamento del personale e di organizzazione disciplina, tra l'altro:

   a) la dotazione organica complessiva del personale e la definizione delle qualifiche funzionali;
   b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'Ente;
   c) le procedure di assunzione in conformità alle norme di legge;
   d) i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
   e) tutte le materie oggetto di contrattazione sindacale centrata o decentrata.

art. 34

attribuzioni dei responsabili

1. Oltre alla competenza generale relativa alla gestione della complessiva azione amministrativa e dei servizi gestiti dal Comune, nonché alla realizzazione di programmi, spetta ai responsabili dei servizi :

   a) compiere le azioni necessarie al conseguimento dei fini assegnati ai singoli servizi;
   b) curare le fasi istruttorie di deliberazioni e provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi dell'Ente;
   c) formulare i pareri e le attestazioni da inserire nelle deliberazioni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267;
   d) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche riferibili ai settori di appartenenza;
   e) stipulare i contratti;
   f) adottare e sottoscrivere tutti gli atti per i quali sono competenti o per i quali hanno ricevuto delega;
   g) predisporre i programmi, proposte e progetti sulla base delle direttive degli organi elettivi e del Segretario Comunale;
   h) formulare proposte su tutti gli atti e provvedimenti di competenza degli organi comunali;
   i) esercitare funzioni di impulso, coordinamento e controllo dei collaboratori diretti;
   l) emanare ordini e direttive nell'ambito delle loro attribuzioni;
   m) partecipare alle conferenze organizzative, convocate anche su loro iniziativa;

2. Essi sono direttamente responsabili dell'attività di manutenzione, nei limiti degli stanziamenti sulla scorta dei progetti formulati e con le modalità prescritte dal regolamento di contabilità e da quello dei contratti; ordinano le spese necessarie

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nei limiti dell'impegno; propongono le relative liquidazioni e rendono periodicamente il conto.

3. Amministrano gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti e adottano gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune.

4. Quando i provvedimenti da attuare comportano un'attività di esecuzione complessa, per dare attuazione alle loro statuizioni, il Segretario Comunale designa un responsabile specifico all'esecuzione e stabilisce un congruo termine entro il quale l'attuazione del provvedimento deve essere adempiuta.

5. Il Responsabile dell'esecuzione compie autonomamente e sotto la propria responsabilità tutti gli atti necessari all'attuazione del provvedimento; programma i termini dei singoli adempimenti; organizza le azioni da compiere e sceglie le soluzioni più adeguate al fine dell'attuazione del provvedimento; propone l'indizione di conferenze organizzative, riferendo sullo stato di avanzamento dell'azione attuativa e sulle cause che hanno ritardato o impedito il raggiungimento dei risultati programmati entro i termini previsti; in tali ipotesi propone i rimedi adeguati, discutendoli con gli altri partecipanti.

6. Ad esecuzione ultimata il Responsabile compila una relazione conclusiva evidenziando le difficoltà incontrate e i rimedi operati, illustrano gli effetti conseguiti e la reazione dell'ambiente naturale, sociale, economico, anche in relazione al grado di soddisfacimento dei bisogni cui era indirizzata l'azione conclusa.

art. 35

conferenza organizzativa

1. E' istituita la conferenza organizzativa quale organismo interno di conoscenza di cui fanno parte il Segretario Comunale e i Responsabili dei servizi, informazione e pianificazione della gestione e del controllo, al fine di meglio esplicitare gli indirizzi e le direttive degli organi collegiali, di controllare lo stato di avanzamento dei progetti e dei procedimenti in corso e di verificare i risultati raggiunti, di programmare l'attività futura.

2. La conferenza organizzativa, altresì imposta e verifica le complessive azioni di gestione, pianifica e coordina l'azione amministrativa, verificando il rispetto delle norme, del preventivo di spesa, dei termini assegnati.

3. Delle analisi, delle conclusioni, delle proposte, della conferenza organizzativa è redatto sommario verbale indicante le decisioni assunte.

4. La conferenza organizzativa è convocata dal Sindaco, da un Assessore o dal Segretario Comunale, anche su iniziativa dei responsabili di servizio, ed è, di norma, presieduta da chi l' ha convocata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 36

organi burocratici

1. Sono organi burocratici del Comune il Segretario, il Vice-Segretario, i Responsabili dei Servizi e il Direttore Generale;

art. 37

incarichi esterni

1. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può ricoprire i posti dei responsabili di aree funzionali, di settori, di servizi o degli uffici di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.

2. Il contratto, da stipularsi unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi albi di categoria richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti la funzione esercitata; la retribuzione potrà essere integrata, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale.

4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente inquadramento.

art. 38

Collaborazione esterne

1. La realizzazione di obiettivi determinati può essere perseguita attraverso convenzioni a termine aventi ad oggetto collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui al comma precedente dovranno essere disciplinate dal regolamento, con particolare riguardo a:

   a) modalità di scelta del professionista;
   b) modalità di espletamento dell'incarico;
   c) penalità per mancata o ritardata consegna degli elaborati progettuali nei termini prescritti per varie fasi;
   d) termini di pagamento degli acconti e saldo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

titolo III

servizi

art. 39

forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune , ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme d'informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

art. 40

gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

art. 41

azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art.42

istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario , dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l' ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

art. 43

il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 44

il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

art. 45

il direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

art. 46

nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 14/4 del presente Statuto.

art. 47

società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 48

gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

titolo IV

controllo interno

art. 49

principi e criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza delle legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

art. 50

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A. e le disposizioni previste dalla legge.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Collegio dei Revisori avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 51

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o all'istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 52

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il Bilancio di Previsione, il Rendiconto della Gestione e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Consiglio Comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune, anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta , ai Revisori dei Conti, al Segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Parte II

Ordinamento funzionale

Titolo I

Organizzazione territoriale e forme associative

CAPO I

Organizzazione territoriale

Art. 53

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

Forme collaborative

Art. 54

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

art. 55

convenzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associativo di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

art. 56

consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 54, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

art. 57

unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 53 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

art. 58

accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

   a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate necessari alla realizzazione dell'accordo;
   b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni i rapporti tra gli enti coinvolti;
   c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

titolo II

partecipazione popolare

art. 59

partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini della Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

capo I

iniziativa politica ed amministrativa

art. 60

interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà d'intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli, che di soggetti rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

art. 61

istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

art. 62

petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto delle petizione.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

art. 63

proposte

1. Numero 50 cittadini del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

capo ii

associazionismo e partecipazione

art. 64

principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 66, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 65

associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

art. 66

organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali d'interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

art. 67

incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

art. 68

partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 69

referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

   a) il 10 per cento del corpo elettorale;
   b) Il Consiglio Comunale;

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

art. 70

effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

art. 71

diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

art. 72

diritti di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità, anche mediante l'istituzione dell'ufficio informazioni.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

titolo iii

funzione normativa

art. 73

statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% di cittadini aventi diritto al voto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

art. 74

regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

   a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
   b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 62 del presente Statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti ai referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 68.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione secondo la regolamentazione prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a norme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 75

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 76

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il Presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

titolo IV

difensore civico

art. 77

nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta successiva a quella di insediamento del Sindaco.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere eletto una sola volta.

3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di pubblico bene".

art. 78

incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore civico:

   a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
   b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
   c) i ministri di culto;
   d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che, comunque, ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
   e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
   f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 79

mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell' Ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organo competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

art. 80

rapporti con il consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

art. 81

indennità di funzione

1. Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori Comunali.

art. 82

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria di sedute per la verifica della sua attuazione.